

Sinossi della modifica dell'ordinanza sulla protezione civile (costruzioni di protezione)

Compendio delle modifiche

Ordinanza sulla protezione civile (OPCi; SR 520.11) dell'11 novembre 2020		
Articolo	Diritto vigente	Progetto in consultazione
Art. 70	nuovo ⁷ Nei Comuni e nelle zone di valutazione (art. 74 cpv. 1) con meno di 1000 abitanti, i Cantoni possono ordinare la realizzazione di rifugi anche per gli edifici abitativi con meno di 38 locali.	^{1bis} Sono considerate nuove costruzioni anche gli ampliamenti, le sopraelevazioni, le ristrutturazioni e i cambiamenti di destinazione che creano superficie abitativa supplementare o posti letto per pazienti supplementari. ⁷ Nei Comuni e nelle zone di valutazione (art. 74 cpv. 1) in cui la copertura di posti protetti è insufficiente, i Cantoni possono disporre la realizzazione di rifugi anche negli edifici abitativi con meno di 38 locali.
Art. 71	nuovo	^{1bis} Se nel caso di un ampliamento, una sopraelevazione, una ristrutturazione o un cambiamento di destinazione la costruzione di un rifugio risultasse impossibile o sproporzionata, l'obbligo di costruire un rifugio può essere ottemperato con il versamento di un contributo sostitutivo.
Art. 73	nuovo ³ Se rifugi o posti protetti realizzati prima del 1° gennaio 1987 e conformi alle esigenze minime ma non equipaggiati sono presi in considerazione nel calcolo dei posti protetti in caso di una nuova costruzione sullo stesso terreno, allora devono essere equipaggiati.	^{2bis} I rifugi pubblici non ancora equipaggiati a sufficienza devono essere dotati di letti e latrine a secco. ³ I rifugi e i posti protetti privati realizzati prima del 1° gennaio 1987 e conformi alle esigenze minime ma non equipaggiati a sufficienza devono essere equipaggiati se sono presi in considerazione nel calcolo dei posti protetti in caso di una nuova costruzione sullo stesso terreno.
Art. 75	² Essi ammontano da un minimo di 400 a un massimo di 800 franchi per ogni posto protetto non realizzato. I Cantoni stabiliscono l'ammontare dei contributi sostitutivi all'interno di questa fascia.	² Essi ammontano a 1400 franchi per ogni posto protetto non realizzato.
Art. 81	⁴ I Cantoni trasmettono annualmente all'UFPP un compendio comprendente almeno le seguenti indicazioni:	⁴ Su richiesta i Cantoni trasmettono all'UFPP un compendio comprendente, per zona di valutazione e tipo di rifugio, almeno le seguenti indicazioni:

Art. 88	nuovo	<p>³ Su richiesta, i Cantoni trasmettono all'UFPP un compendio di tutti i rifugi per beni culturali destinati ad archivi e collezioni cantonali d'importanza nazionale, che per ogni rifugio comprende le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ultimo controllo eseguito e prontezza d'esercizio; b. la sede, il nome e il gestore; c. il proprietario.
Art. 102 Titolo	Soppressione, cambiamento di destinazione e dismissione di impianti di protezione	Soppressione, cambiamento di destinazione e dismissione di singoli impianti di protezione
102a	nuovo	<p><i>Soppressione e dismissione di impianti di protezione nell'ambito dell'approvazione della pianificazione del fabbisogno</i></p> <p>¹ La domanda di approvazione della pianificazione del fabbisogno vale al contempo come domanda per la soppressione degli impianti di protezione che non sono più previsti nella pianificazione del fabbisogno.</p> <p>² Con l'approvazione della pianificazione del fabbisogno, questi impianti vengono soppressi in toto.</p> <p>³ Le domande di dismissione di impianti di protezione devono essere presentate all'UFPP separatamente. Questo decide in merito alla dismissione.</p> <p>⁴ Nell'ambito della dismissione di un impianto di protezione si deve esaminare quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. la possibilità di un cambiamento di destinazione dell'impianto di protezione o di parte di esso a favore della protezione civile; b. la possibilità di un cambiamento di destinazione per scopi legati alla protezione civile conformemente all'articolo 76 capoverso 2; c. la possibilità di un utilizzo per altri scopi. <p>⁵ L'esito dell'esame deve essere allegato alla domanda di cui al capoverso 3.</p> <p>⁶ L'UFPP può disciplinare le condizioni quadro ed emanare le direttive in materia di soppressione e dismissione.</p>

Art. 105bis	nuovo	<p><i>Salvaguardia del valore</i></p> <p>¹ Nelle costruzioni di protezione che hanno quarant'anni o più, devono essere sostituiti tutti i componenti e l'equipaggiamento, ad eccezione delle chiusure, indipendentemente dalla loro durata di vita.</p> <p>² Nei rifugi la sostituzione deve avvenire entro cinque anni dalla constatazione dell'età secondo il capoverso 1 fatta in occasione del controllo periodico. Negli impianti di protezione la sostituzione deve avvenire sulla base della pianificazione del fabbisogno approvata. Si può rinunciare alla sostituzione dei componenti e degli equipaggiamenti che sono già stati sostituiti in precedenza.</p> <p>³ I Cantoni rilevano i dati necessari all'attuazione della salvaguardia del valore di ciascuna costruzione di protezione almeno ogni dieci anni. Essi mettono a disposizione dell'UFPP annualmente i dati di tutte le costruzioni di protezione in forma digitale e strutturata.</p> <p>⁴ L'UFPP emette le direttive per l'esecuzione della salvaguardia del valore e il rilevamento dei dati relativo alla salvaguardia del valore.</p>																		
Art. 112	nuovo	<p>⁴ Ai Cantoni in cui non esiste una pianificazione del fabbisogno approvata per i posti di comando e gli impianti di apprestamento conformemente all'articolo 69 capoverso 2 LPPC in combinato disposto con gli articoli 91, 92 e 94 della presente ordinanza e con l'articolo 99 capoverso 4 prima frase LPPC, il contributo forfettario annuale (allegato 4) continua ad essere versato secondo il diritto previgente fino al 31 dicembre 2026.</p>																		
Allegato 4	<p style="text-align: right;"><i>Allegato 4</i> (art. 99 cpv. 1)</p> <p>Contributo forfettario volto a garantire la prontezza d'esercizio degli impianti di protezione in caso di conflitto armato</p> <p>1. Contributi forfettari annui per impianti di protezione – Gradi di contributo</p> <table border="1" data-bbox="360 1139 1182 1382"> <thead> <tr> <th>Grado di contributo</th> <th>Tipo di impianto di protezione</th> <th>Contributo forfettario in fr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>– IAP II* – IAP II – IAP III – Piccoli centri sanitari protetti senza gruppo elettrogeno 1)</td> <td>2550.–</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>– PC I</td> <td>3000.–</td> </tr> </tbody> </table>	Grado di contributo	Tipo di impianto di protezione	Contributo forfettario in fr.	1	– IAP II* – IAP II – IAP III – Piccoli centri sanitari protetti senza gruppo elettrogeno 1)	2550.–	2	– PC I	3000.–	<p>Contributo forfettario volto a garantire la prontezza d'esercizio degli impianti di protezione in caso di conflitto armato</p> <p>1. Contributi forfettari annui per impianti di protezione – Gradi di contributo</p> <table border="1" data-bbox="1205 1086 2027 1382"> <thead> <tr> <th>Grado di contributo</th> <th>Tipo di impianto di protezione</th> <th>Contributo forfettario in fr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>– Posto di comando del Governo</td> <td>7'100.–</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>– PC I – PC II – IAP I* – IAP I – PC Irid/IAP II* – PC Irid/IAP II</td> <td>5'000.–</td> </tr> </tbody> </table>	Grado di contributo	Tipo di impianto di protezione	Contributo forfettario in fr.	1	– Posto di comando del Governo	7'100.–	2	– PC I – PC II – IAP I* – IAP I – PC Irid/IAP II* – PC Irid/IAP II	5'000.–
Grado di contributo	Tipo di impianto di protezione	Contributo forfettario in fr.																		
1	– IAP II* – IAP II – IAP III – Piccoli centri sanitari protetti senza gruppo elettrogeno 1)	2550.–																		
2	– PC I	3000.–																		
Grado di contributo	Tipo di impianto di protezione	Contributo forfettario in fr.																		
1	– Posto di comando del Governo	7'100.–																		
2	– PC I – PC II – IAP I* – IAP I – PC Irid/IAP II* – PC Irid/IAP II	5'000.–																		

<p>3</p> <ul style="list-style-type: none"> - PC II - PC IIrid - IAP I* - IAP I - PC IIrid/IAP II* - PC IIrid/IAP II - PC IIrid/IAP III - PC I/IAP I* 3500.- - PC I/IAP I - PC I/IAP II* - PC I/IAP II - PC II/IAP I* - PC II/IAP I - PC II/IAP II* - PC II/IAP II - PC II/IAP III - Posti di comando governativi 2) <p>4</p> <ul style="list-style-type: none"> - CSP 4400.- <p>5</p> <ul style="list-style-type: none"> - osp prot 2) 3) 5800.- - PC I (PC II) / IAP I* (IAP I) / CSP - PC I (PC II) / CSP - IAP I* (IAP I) / CSP 	<p>3</p> <ul style="list-style-type: none"> - PC I/IAP I* 6'600.- - PC I/IAP I - PC I/IAP II* - PC I/IAP II - PC II/IAP I* - PC II/IAP I - PC II/IAP II* - PC II/IAP II <p>4</p> <ul style="list-style-type: none"> - CSP 4400.- <p>5</p> <ul style="list-style-type: none"> - osp prot 5800.- <p>6</p> <ul style="list-style-type: none"> - PC I (PC II) / IAP I* (IAP I) / CSP 9'000.- - PC I (PC II) / CSP - IAP I* (IAP I) / CSP
<p>2. Legenda</p> <p>IAP: Impianto d'apprestamento PC: Posto di comando CSP: Centro sanitario protetto osp prot: Ospedale protetto rid: ridotto (più piccolo) *: "asterisco" (più grande)</p> <p>1) Vecchi posti sanitari (po san) utilizzati come piccoli centri sanitari protetti 2) Nel caso di impianti di protezione di superficie doppia, il contributo forfettario annuo è aumentato del fattore 1.5 3) Nel caso di impianti di protezione di superficie tripla, il contributo forfettario annuo è aumentato del fattore 2</p> <p>3. Definizioni</p>	<p>2. Definizioni</p> <p>2.1 PC I: posti di comando per gli organi cantonali e regionali di condotta della protezione della popolazione predisposti per un effettivo di 70–80 persone.</p> <p>2.2 PC II: posti di comando per elementi d'intervento autonomi in regioni geograficamente discoste che fungono da ubicazioni di condotta della protezione civile per l'intervento o il perfezionamento, predisposti per un effettivo di 55 persone.</p> <p>2.3 PC II rid: posti di comando per elementi d'intervento autonomi in regioni geograficamente discoste che fungono da ubicazioni di condotta della protezione civile per l'intervento o il perfezionamento, predisposti per un effettivo di 30 persone.</p> <p>2.4 IAP: impianti d'apprestamento (secondo l'art. 90 cpv. 2).</p> <p>2.5 IAP I*: impianti d'apprestamento predisposti per un effettivo di 170 persone e il materiale di 3–4 sezioni pionieri.</p> <p>2.6 IAP I: impianti d'apprestamento predisposti per un effettivo di 130 persone e il materiale di 2–3 sezioni pionieri.</p> <p>2.7 IAP II*: impianti d'apprestamento predisposti per un effettivo di 80 persone e il materiale di 1–2 sezioni pionieri.</p>

	<p>3.1 PC I: predisposti per gli organi cantonali e regionali di condotta della protezione della popolazione; effettivo: 70–80 persone.</p> <p>3.2 PC II: predisposti per elementi d'intervento autonomi in regioni geograficamente discoste, ubicazioni di condotta della protezione civile per l'intervento o il perfezionamento; effettivo: 55 persone.</p> <p>3.3 PC II rid: predisposti per elementi d'intervento autonomi in regioni geograficamente discoste, ubicazioni di condotta della protezione civile per l'intervento o il perfezionamento; effettivo: 30 persone.</p> <p>3.4 IAP / impianti d'apprestamento: basi logistiche della protezione civile per il ricovero protetto del personale e del materiale delle formazioni d'intervento della protezione civile, in particolare dei membri del supporto tecnico; di regola sono utilizzati come ubicazione per l'entrata in servizio, l'organizzazione e la condotta in caso d'intervento o durante i corsi di ripetizione.</p> <p>3.5 IAP I*: predisposti per personale e materiale da 3 a 4 sezioni pionieri; effettivo: 170 persone.</p> <p>3.6 IAP I: predisposti per personale e materiale da 2 a 3 sezioni pionieri; effettivo: 130 persone.</p> <p>3.7 IAP II*: predisposti per personale e materiale da 1 a 2 sezioni pionieri; effettivo: 80 persone.</p> <p>3.8 IAP II: predisposti per personale e materiale per 1 sezione pionieri; effettivo: 45 persone.</p> <p>3.9 IAP III: predisposti per una sezione pionieri; effettivo: 30 persone; di regola in combinazione con PC II e PC IIrid nonché rifugio.</p> <p>3.10 I CSP costituiscono un ampliamento delle basi logistiche della protezione civile e servono da ricovero protetto per le formazioni d'intervento della protezione civile che non possono essere alloggiate in impianti d'apprestamento, in particolare per i membri del servizio assistenza. Nella misura in cui sono integrati nel dispositivo di catastrofe e d'emergenza cantonale e dispongono di sufficiente personale formato in grado di garantire l'esercizio, possono essere utilizzati come posti d'assistenza per l'alloggio temporaneo di persone in cerca di protezione, come studi medici protetti, come complemento ai punti di raccolta d'urgenza ecc. Inoltre, in caso di conflitto armato possono essere utilizzati per completare e rinforzare i servizi della sanità pubblica.</p> <p>3.11 Gli ospedali protetti (osp prot) offrono letti supplementari all'infrastruttura ospedaliera in caso di catastrofi e situazioni d'emergenza, nella misura in cui sono adeguatamente equipaggiati, integrati nel dispositivo di catastrofe cantonale e dispongono di sufficiente personale formato per garantirne l'esercizio.</p>	<p>2.8 IAP II: impianti d'apprestamento predisposti per un effettivo di 45 persone e il materiale di una sezione pionieri.</p> <p>2.9 CSP: i centri sanitari protetti costituiscono un ampliamento delle basi logistiche della protezione civile e servono da ricovero protetto per le formazioni d'intervento della protezione civile che non possono essere alloggiate in impianti d'apprestamento, in particolare per i membri del servizio assistenza. Nella misura in cui sono integrati nel dispositivo di catastrofe e d'emergenza cantonale e dispongono di sufficiente personale formato, i CSP possono essere utilizzati in particolare come posti d'assistenza per l'alloggio temporaneo di persone in cerca di protezione, come studi medici protetti, come complemento ai punti di raccolta d'urgenza ecc. Inoltre, in caso di conflitto armato possono essere utilizzati per completare e rinforzare il settore sanitario.</p> <p>2.10 osp prot: gli ospedali protetti permettono di completare l'offerta di letti supplementari all'infrastruttura ospedaliera in caso di catastrofe o situazione d'emergenza. A tal fine devono essere adeguatamente equipaggiati, integrati nel dispositivo di catastrofe cantonale e disporre di sufficiente personale formato.</p>
--	--	---

--	--	--